



COMUNE DI RIVA DI SOLTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

Prot. n. 1432

Riva di Solto li 08 aprile 2016

Oggetto: Ordinanza n. 2/2016 del 08.04.2016

Strada comunale della Corniola - Divieto temporaneo di circolazione per i veicoli, motocicli e mezzi agricoli nel tratto sul comune di Riva di Solto a partire dal guado con la valle San Rocco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 1, commi 1 e 2 del Codice della Strada, in cui è stabilito che nella circolazione stradale la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite;

ATTESO che compito del Comune, in quanto ente proprietario della strada, è quello di garantire la sicurezza della circolazione e salvaguardare le strutture che compongono il corpo stradale.

OSSERVATO che la strada in oggetto, a partire dal guado con la valle San Rocco che individua il confine con il comune di Solto Collina è delimitata da barriere in legno in cattive condizioni e non più idonee a reggere eventuali urti causati dai veicoli che normalmente possono transitare sulla strada;

PRESO ATTO che la Comunità Montana intende attuare un intervento co-finanziato dal Comune di Riva di Solto, finalizzato a sostituire circa 120 m. della barriera laterale di protezione e che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno 11 aprile 2015 ed il termine il 29 aprile 2016.

RITENUTO opportuno assumere gli idonei provvedimenti in ordine viabilistico per consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada ed evitare rischi e pericolo per gli utilizzatori della strada e per lavoratori impegnati ad eseguire le opere.

ATTESO che i Comuni, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, hanno la facoltà di regolamentare, con apposita ordinanza, la circolazione dei veicoli nel territorio comunale stabilendo gli obblighi, i divieti. Le limitazioni di carattere temporaneo o permanente per tutti i veicoli o per determinate categorie di veicoli, nel pubblico interesse;

VISTA la richiesta del 05 aprile 2016 presentata dalla Comunità Montana dove si chiede di interdire il traffico veicolare sul tratto di strada interessato dai lavori, in particolare quello compreso tra il guado con la valle San Rocco e la località Corniola,

VISTO gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. b) del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 285/1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U. n. 267/2000 e lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 – n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

ORDINA

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i, con decorrenza **dalle ore 8.00 del giorno 11 aprile 2016 e fino alle ore 17,00 del 29 aprile 2016**, in conformità alle disposizioni di Legge, l'istituzione del divieto di circolazione per gli autoveicoli, motocicli e mezzi agricoli sulla via **CORNIOLA nel tratto compreso tra il guado con la valle San Rocco e la loc. Corniola, per consentire l'esecuzione dei lavori di sostituzione di tratti della barriera stradale da parte della squadra di lavoratori della Comunità Montana;**

Sono esclusi dal presente provvedimento per il transito occasionale dettato da urgenza e pubblica incolumità, i veicoli delle Forze armate, dei mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco, nonché quello pedonale.

DEROGHE

Deroghe alla presente ordinanza possono essere concesse su richiesta scritta e motivata indirizzata al Comune di Riva di Solto.

Avvertenze:

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del citato codice, viene resa nota mediante la pubblicazione all'albo comunale ed esposta sulla strada interessata in attesa della collocazione della apposita cartellonistica stradale; Per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

Copia del presente provvedimento viene affissa sulla via San Rocco sul territorio del Comune di Solto Colina all'imbocco della strada della Corniola ed in prossimità del guado con la valle San Rocco, in corrispondenza del punto di inizio del divieto.



Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Fazio Maria G.)
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio